*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 292**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 17 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 273**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2007.

**Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla regione Sardegna e agli enti locali della regione.**

**07A10442**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 274**

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.**

**07A10432**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 275**

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Provvedimenti concernenti taluni medicinali per uso umano.**

**07A10456**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. **234.**

**Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2004;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto sull'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

Visto il regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la tutela della salute, la sicurezza delle persone, la sicurezza stradale, nonché a ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal regolamento (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 561/06», oppure, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

2. Salvo diverse disposizioni nazionali o comunitarie, le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.

Art. 3.

*Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

*a)* orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:

1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico

in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;

2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

3) sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera *b)*;

4) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso;

*b)* tempi di disponibilità:

1) i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate tra le parti sociali;

2) per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

*c)* posto di lavoro:

1) il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;

2) il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;

3) qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

*d)* lavoratore mobile: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi;

*e)* autotrasportatore autonomo: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che, libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli autotrasportatori che non rispondono a tali requisiti sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dal presente decreto;

*f)* persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;

*g)* settimana: il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica;

*h)* notte: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00;

*i)* lavoro notturno: ogni prestazione espletata durante la notte;

*l)* tempi di inattività: tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;

*m)* contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.

*Durata massima settimanale della prestazione di lavoro*

1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'ora-

rio di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.

4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.

Art. 5.

*Riposi intermedi*

1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Art. 6.

*Periodi di riposo*

1. Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

Art. 7.

*Lavoro notturno*

1. Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

Art. 8.

*Informazione e registri*

1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.

3. Ai registri di cui al comma 2, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma 1.

Art. 9.

*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.

3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro 630.

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata.

5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al Ministro dei trasporti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva a livello nazionale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia in esso disciplinata, salvo le disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.

3. Gli accordi collettivi di cui all'articolo 4 possono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stipula dei predetti accordi si fa riferimento agli accordi esistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nelle *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

— La legge 20 giugno 2007, n. 77, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2007, n. 142.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O., è il seguente:

«Art. 2 *(Campo di applicazione)*. — 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.

4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.».

— La direttiva 2002/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.

— Il regolamento (CE) n. 561/2006 è pubblicato nella G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, n. L 102.

*Nota all'art. 1:*

— Per la direttiva 2002/15/CE si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 3:*

— Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per il regolamento (CE) n. 561/06 si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 8:*

— Il regolamento (CEE) 3821/85 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985.

— Il testo degli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. è il seguente:

«Art. 20. — I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione;

2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.».

«Art. 21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.».

«Art. 25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di esse.

Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.».

«Art. 26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri e fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da esso stabilite.

I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.».

*Nota all'art. 9:*

— Il testo degli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

«Art. 174 *(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose)*. — 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario

di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

7-*bis*. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.».

«Art. 178 *(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo)*. — 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del dipartimento per i trasporti terrestri e dell'ispettorato del lavoro.

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato.

4-*bis*. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.».

**07G0249**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2007.

**Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modificazioni ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale»;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

Visto l'art. 1-*quater,* comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;

Visto l'art. 1, comma 1233, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il comma 69 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE ex IRPEF) è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Tenuto conto che, per l'anno 2007, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRE, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 46.503.979,20;

Rilevato che risultano pervenute n. 1.142 domande;

Considerato che le regioni Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta non hanno presentato richieste di contributo per nessuna delle tipologie previste dal Regolamento;

Tenuto conto che la Fondazione Zètema (Matera) con nota prot. n. 108 del 15 giugno 2007 ha formalmente rinunciato alla domanda di contributo del 13 marzo 2007, relativa all'intervento per la tutela, conservazione, restauro, valorizzazione, gestione e fruibilità del sito preistorico «Riparo Ranaldi» nel comune di Filiano (Potenza);

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2007;

Tenuto conto che possono accedere alla ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento n. 76/1998 e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 2, del regolamento di cui all'allegato elenco n. 3;

Considerato, altresì che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla riconducibilità del progetto

alle fattispecie di cui all'art. 2 del regolamento, ovvero sulla relazione tecnica di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

Tenuto conto che lo stanziamento per l'anno 2006 è stato interamente devoluto per il sostegno di progetti che perseguono significativamente l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché della qualificazione del personale endogeno da destinare l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante — in quanto ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati — perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonché agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione della Camera dei Deputati;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione del Senato della Repubblica;

Ravvisata l'opportunità di recepire alcune indicazioni formulate dalle Commissioni parlamentari attraverso il contenimento dei finanziamenti da corrispondere ad alcuni enti senza, però, pregiudicare la realizzabilità degli interventi proposti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007, la quota di euro 46.503.979,20 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

*Associazione guide e scouts cattolici italiani - AGESCI - Roma:*
Ordinamento dell'archivio storico ASCI ed AGI (1916-1974) e dell'archivio AGESCI (1974-1985) ........... € 100.000,00

*Associazione nazionale comuni italiani - ANCI - Roma:*
Rafforzamento degli interventi di accoglienza, integrazione e presa in carico di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria € 8.200.000,00

*Associazione soleterre strategie di pace - Onlus - Milano:*
Iniziativa «Ho smesso di fare il soldato» di sostegno per ragazze madri e bambine nella città di Bouarké in Costa d'Avorio .............................. € 115.740,00

*Centro per un appropriato sviluppo tecnologico Cast Onlus - Laveno Mombello - Varese:*
Miglioramento della produttività agricola e promozione della commercializzazione della cassava nel distretto di Kilifi in Kenya............. € 62.490,00

*Chiesa di Sant'Antonio da Padova in Nardò - Lecce:*
Completamento del consolidamento e restauro architettonico della chiesa di Sant'Antonio in Nardò (Lecce) .............................. € 513.000,00

*Città di Fossombrone - Pesaro e Urbino:*
Recupero del maschio carenato denominato «Rocca Malatestiana» ideato da Francesco Di Giorgio Martini - Forum Sempronii in Fossombrone (Pesaro-Urbino) - II stralcio ......................................... € 600.000,00

*Collegio delle missioni estere San Francesco Saverio - Roma:*
Restauro conservativo del chiostro principale all'interno della casa della Compagnia di Gesù in Roma € 328.335,00

*Comune di Apecchio - Pesaro e Urbino:*
Restauro conservativo delle arenarie presenti nel cortile d'onore del Palazzo dei Conti Ubaldini sito in Apecchio (Pesaro-Urbino) ............ € 115.000,00

*Comune di Burgos - Sassari:*
Consolidamento e restauro della cinta muraria e della rupe del castello di Burgos (Sassari) ........... € 134.000,00

*Comune di Camerano - Ancona:*
Restauro del sipario del Teatro Maratti in Camerano (Ancona) ..... € 38.000,00

*Comune di Canolo - Reggio Calabria:*
Restauro e recupero dell'antica fontana appartenente al complesso del Santuario della Madonna di Prestarona in Canolo (Reggio Calabria).. € 140.000,00

*Comune di Canosa Sannita - Chieti:*
Risanamento dell'area in frana ad alto rischio idrogeologico «R4» a ridosso del centro storico del comune ....................................... € 500.000,00

*Comune di Cartoceto - Pesaro e Urbino:*
Restauro conservativo dell'organo storico di Giuseppe Fedeli del 1772 conservato nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo «Pieve» in Cartoceto (Pesaro-Ubino) ........................................... € 51.000,00

*Comune di Castelverrino - Isernia:*
Sistemazione del movimento franoso in località «Santa Lucia» e «La Difesa» nel comune ................ € 1.102.742,20

*Comune di Corato - Bari:*
Restauro del sipario del teatro comunale...................................... € 47.000,00

*Comune di Cortona - Arezzo:*
Completamento del consolidamento, restauro e rifunzionalizzazione del centro monumentale della chiesa e del convento di San Francesco in Cortona (Arezzo)................ € 300.000,00

*Comune di Cossoine - Sassari:*
Lavori di restauro e messa in sicurezza del Nuraghe Aidu in Cossoine (Sassari) ....................................... € 119.000,00

*Comune di Costa Valle Imagna - Bergamo:*
Interventi di forestazione e realizzazione opere di difesa dalle valanghe € 100.980,00

*Comune di Crecchio - Chieti:*
Consolidamento, conservazione e restauro del castello ducale di Crecchio (Chieti) ................................ € 267.000,00

*Comune di Crissolo - Cuneo:*
Opere idrauliche a difesa del concentrico ........................................ € 175.000,00

*Comune di Fabriano - Ancona:*
Restauro e valorizzazione del museo della carta e della filigrana di Fabriano .................................. € 115.600,00

*Comune di Frontino - Pesaro e Urbino:*
Consolidamento del versante nord dell'abitato di Frontino interessato da dissesto idrogeologico - III stralcio € 980.000,00

*Comune di Gardone Val Trompia - Brescia:*
Opere di difesa da caduta massi in località Oneto di Inzino nel comune........................................ € 358.248,00

*Comune di Gavorrano - Grosseto:*
Consolidamento delle mura di San Giuliano nel centro storico di Gavorrano (Grosseto) - III stralcio € 344.000,00

*Comune di Gradara - Pesaro e Urbino:*
Consolidamento e restauro funzionale della cinta muraria orientale e restauro e consolidamento statico del complesso del corpo di guardia presso la porta sud della cinta muraria di Gradara (Pesaro-Urbino) ........................................ € 521.000,00

*Comune di Lozzolo - Vercelli:*
Restauro dell'organo ubicato presso la chiesa di San Giorgio in Lozzolo (Vicenza) e delle relative cassa e cantoria........................................ € 79.000,00

*Comune di Masullas - Oristano:*
Restauro conservativo e consolidamento statico della chiesa parrocchiale in Masullas (Oristano)......... € 300.000,00

*Comune di Mel - Belluno:*
Progetto di restauro conservativo di manufatti archeologici ceramici di epoca preromana e romana, provenienti da scavi nel territorio di Mel (Belluno) ...................................... € 21.000,00

*Comune di Miglianico - Chieti:*
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico di Miglianico (Chieti) ........................ € 500.000,00

*Comune di Montalto delle Marche - Ascoli Piceno:*
Completamento del restauro e recupero funzionale dell'ex chiesa di Santa Maria ad Collem (Ascoli Piceno) da adibire a teatro comunale - II stralcio ............................ € 88.000,00

*Comune di Montecchio Emilia - Reggio Emilia:*
Completamento del recupero del settore nord dell'antico fossato e restauro delle strutture del ponte levatoio della rocca di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ................. € 218.000,00

*Comune di Monteforte D'Alpone - Verona:*
Progetto di conservazione del Palazzo Vescovile in Monteforte d'Alpone (Verona) ......................... € 441.000,00

*Comune di Neviano - Lecce:*
Restauro, conservazione e valorizzazione dell'antico tempio rupestre della Madonna della Croce in Neviano (Lecce) ........................... € 74.000,00

*Comune di Nicosia - Enna:*
Completamento del restauro, valorizzazione e fruibilità della chiesa di San Vincenzo Ferreri in Nicosia (Enna) .......................................... € 344.000,00

*Comune di Palena - Chieti:*
Bonifica e sistemazione dei movimenti franosi in atto in corrispondenza delle località Vico 6º San Vito in provincia di Chieti .......................................... € 200.000,00

*Comune di Pietrapaola - Cosenza:*
Consolidamento della Rupe Castello .......................................... € 600.000,00

*Comune di Realmonte - Agrigento:*
Lavori urgenti per il ripristino del muro di sostegno della scuola materna, danneggiato a seguito di congiunta avversità della natura e movimenti del suolo ..................... € 374.000,00

*Comune di Riardo Caserta:*
Consolidamento e messa in sicurezza della facciata nord-est del castello medioevale sito nel comune € 367.050,00

*Comune di Roma 1º Municipio «Roma centro storico»:*
Restauro delle due facciate del palazzo settecentesco Tiberi-Ceva e dell'area archeologica visitabile dei mercati di Traiano in Roma .......... € 342.000,00

*Comune di Rossano - Cosenza:*
Recupero della torre civica in piazza Steri in Rossano (Cosenza) € 134.000,00

*Comune di San Daniele del Friuli - Udine:*
Restauro conservativo di venti codici dell'antica Biblioteca Guarneriana ed interventi su tre edizioni dei secoli XV e XVI in San Daniele del Friuli (Udine).......................... € 26.000,00

*Comune di San Giorgio in Bosco - Padova:*
Restauro e riqualificazione dell'edificio monumentale di Villa Bembo (Padova), ad uso pubblico comunale per centro culturale e museo - II lotto di completamento ............. € 721.000,00

*Comune di San Giovanni in Croce - Cremona:*
Restauro conservativo e recupero funzionale di Villa Medici del Vascello in San Giovanni in Croce (Cremona) .................................... € 2.960.000,00

*Comune di San Mauro Forte - Matera:*
Restauro e consolidamento della chiesa di San Vincenzo in San Mauro Forte (Matera) .................. € 114.000,00

*Comune di Sant'Agata Feltria - Pesaro e Urbino:*
Completamento delle opere di restauro e recupero funzionale della Rocca Fregoso a Sant'Agata Feltria (Pesaro-Urbino)............................. € 400.000,00

*Comune di Savoca - Messina:*
Ricostruzione virtuale della vita del centro storico di Savoca (Messina): «Savoca dalle origini ad oggi» ....... € 87.000,00

*Comune di Seclì - Lecce:*
Restauro e valorizzazione delle edicole .............................................. € 13.000,00

*Comune di Spello - Perugia:*
Restauro e consolidamento delle torri di Properzio e Porta Venere a Spello (Perugia) ............................ € 709.000,00

*Comune di Suzzara - Mantova:*
Recupero e riqualificazione funzionale di Villa Grassetti (ex seminario) in località Stiletto di Suzzara (Mantova) - I stralcio .................... € 790.000,00

*Comune di Termini Imerese - Palermo:*
Restauro di dodici volumi di interesse storico risalenti al XVI secolo, custoditi nella biblioteca comunale liciniana, facenti parte del fondo San Martino delle Scale di Palermo € 22.000,00

*Comune di Ugento - Lecce:*
Restauro conservativo della chiesa della Madonna del Rosario in Ugento (Lecce) ............................. € 222.000,00

*Comune di Villanova Monteleone - Sassari:*
Recupero della fortezza nuragica in località Nuraghe Appiu in Villanova Monteleone (Sassari)............ € 225.000,00

*Comunità Ebraica di Torino - Torino:*
Restauro, valorizzazione e fruibilità della Sinagoga di Alessandria ........ € 273.000,00

*Confraternita del Santissimo Sacramento Grottaglie - Taranto:*
Consolidamento, ricostruzione e restauro dell'oratorio del SS. Sacramento sito nel centro storico di Grottaglie (Taranto) ...................... € 132.750,00

*Confraternita Orazione e Morte - Chiesa di San Cristoforo - Ascoli Piceno:*
Restauro organo storico sito nella chiesa di San Cristoforo martire in Ascoli Piceno................................ € 40.000,00

*Congregazione Suore Domenicane Ancelle del Signore in Popiglio - Piteglio - Pistoia:*
Ristrutturazione, consolidamento statico e restauro del complesso conventuale delle suore domenicane della chiesa dei SS. Domenico e Francesco per la fruibilità al pubblico in Popiglio (Pistoia).............. € 354.000,00

*Consiglio italiano per i rifugiati Onlus - CIR - Roma:*
Realizzazione dell'iniziativa «Domus» - Interventi di assistenza ai rifugiati diretta ad assicurare percorsi di accompagnamento e sostegni diretti all'accoglienza alloggiativa.............................. € 881.000,00

*Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti - Bari:*
Restauro conservativo e consolidamento della Chiesa matrice di Santeramo in Colle (Bari).................... € 733.590,00

*Diocesi di Brescia - Brescia:*
Recupero della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Idro (Brescia) ....................................... € 545.490,00

*Diocesi di Brescia - Brescia:*
Recupero della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Muscoline (Brescia) ................................ € 518.130,00

*Diocesi di Foligno - Perugia:*
Restauro e consolidamento della cripta del complesso Cattedrale di San Feliciano Palazzo delle Canoniche in Foligno (Perugia)................ € 442.500,00

*Diocesi di Padova - Padova:*
Restauro delle facciate e delle coperture, delle soffittature, del fregio della sala San Gregorio Barbarigo del Palazzo vescovile di Padova € 257.535,00

*Ente patrimoniale dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia - Roma:*
Consolidamento, restauro e risanamento conservativo dell'edificio sito in via del Teatro Valle in Roma...... € 113.000,00

*Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Roma:*
Completamento dell'intervento di realizzazione di una sede espositiva idonea ad ospitare l'intera collezione di strumenti musicali antichi e moderni (Roma) ......................... € 500.000,00

*Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso - Onlus - Torino:*
Restauro conservativo di trentacinque bandiere storiche delle società di mutuo soccorso piemontesi........ € 76.000,00

*Fondazione Centro studi G.B. Vico Vatolla - Salerno:*
Restauro e recupero conservativo e funzionale degli interni e delle facciate esterne delle chiese di San Gennaro all'Olmo e di San Biagio Maggiore in Napoli ...................... € 500.000,00

*Fondazione Guglielmo Marconi Pontecchio Marconi - Bologna:*
Restauro di apparati storico scientifici esposti nel museo dedicato a Guglielmo Marconi in Bologna ..... € 24.000,00

*Fondazione Istituto Gramsci - Onlus - Roma:*
Progetto di tutela e valorizzazione dell'archivio Antonio Gramsci (Roma)......................................... € 267.000,00

*Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII - Bologna:*
Progetto di archiviazione telematica del patrimonio bibliografico con inventariazione informatizzata e allestimento di un nuovo museo «Infolio & beta. Fonti video e digitalizzazione delle fonti storiche per la storia dell'occidente e del cristianesimo»....................................... € 975.000,00

*Fondazione Sassi - Matera:*
Completamento del risanamento conservativo e valorizzazione del complesso grottale in Matera......... € 204.000,00

*Fondazione Zetema Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse - Matera:*
Restauro conservativo e valorizzazione di un immobile sito nei sassi di Matera denominato «Casa di Ortega» ....................................... € 376.000,00

| | |
|---|---|
| *Fondo solidale per adozioni a distanza Pozzo di Giacobbe - Fano - Pesaro e Urbino:* Lotta alla malnutrizione infantile e cure primarie ai bambini malati di HIV nella zona di Kigali in Rwanda | € 141.000,00 |
| *Gli amici dei musei e monumenti Pisani - Pisa:* Completamento del restauro architettonico ed artistico della ex chiesa di San Silvestro in Pisa ................. | € 24.000,00 |
| *Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici del culto - Roma:* Restauro dell'abside e cappelle laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli in Napoli | € 400.000,00 |
| *Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'amministrazione del fondo edifici del culto - Roma:* Restauro del sacro edificio della chiesa di San Giuseppe dei Teatini a Palermo ..................................... | € 494.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per gli archivi - Servizio IV - Roma:* Progetto per il restauro del fondo archivi notarili di Roma e provincia - Archivio di Stato di Roma ........... | € 80.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Roma:* Retroconversione del catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma mediante l'immissione nel catalogo automatizzato SBN delle schede cartacee relative ai volumi con data di pubblicazione 1958-1990 (RECA 2) ............................. | € 1.062.500,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo - L'Aquila* Consolidamento e restauro di dipinti murali siti nel Santuario della Madonna dei Bisognosi in Pereto - frazione di Rocca di Botte (Aquila)........................................ | € 158.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro-Sassari:* Tutela e valorizzazione del sito di interesse paleontologico «Grotta Corbeddu» nel comune di Oliena (Nuoro) ......................................... | € 180.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria - Perugia:* Restauro dei dipinti murali secoli XIII - XVI, di intonaci e materiale lapideo nella chiesa di San Giovenale in Orvieto (Terni) .................. | € 470.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio - Roma* Consolidamento e restauro del campanile e di parte del complesso di Santa Maria in Gradi in Viterbo | € 262.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Molise - Campobasso:* Consolidamento e restauro della chiesa di Santo Stefano nel comune di Castel San Vincenzo (Isernia) .... | € 611.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per gli archivi -Servizio IV - Roma:* Progetto di tutela e valorizzazione delle serie archivistiche conservate nell'archivio di Stato di Venezia ..... | € 423.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Roma:* Allestimento e adeguamento della sezione Brancacciana della Biblioteca nazionale di Napoli - II stralcio | € 470.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria - Genova:* Restauro e consolidamento della chiesa di Santo Stefano nel cimitero di Fontanarossa - Gorreto (Genova) ...................................... | € 156.000,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria - Genova:* Restauro e consolidamento del nucleo originario del Castello dei Doria a Dolceacqua (Imola) .......... | € 543.320,00 |
| *Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria - Genova:* Restauro complessivo della facciata del palazzo del Tribunale in Finale Ligure (Savona) - località Borgo .... | € 390.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| *Monastero delle monache passioniste di Pieve di Offiano - Casola in Lunigiana - Massa Carrara:* Completamento del restauro e valorizzazione della Pieve di Offiano (Massa-Carrara) | € | 115.050,00 |
| *Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano - Roccascalegna - Chieti:* Lavori di restauro, recupero e valorizzazione della chiesa dei SS. Cosma e Damiano sita nel comune di Roccascalegna (Chieti) | € | 163.725,00 |
| *Parrocchia di Cristo Re - Sovico - Milano:* Restauro conservativo della vecchia chiesa dei SS. Simone e Giuda in Sovico (Milano) | € | 282.315,00 |
| *Parrocchia di Maria SS. Assunta - Cavallino - Lecce:* Restauro statico e recupero della torre campanaria della chiesa di Maria SS. Assunta in Cavallino (Lecce) | € | 265.500,00 |
| *Parrocchia di San Francesco di Assisi - Terni:* Risanamento conservativo, consolidamento e completamento del restauro della chiesa di San Francesco d'Assisi (Terni) | € | 458.280,00 |
| *Parrocchia di San Giovanni Battista - Ceresole D'Alba - Cuneo:* Recupero della chiesa della Madonna dei Prati in Ceresole d'Alba (Cuneo) | € | 57.000,00 |
| *Parrocchia di San Giovanni Battista in Tiedoli - Borgo Val di Taro - Parma:* Ripristino delle coperture in struttura tradizionale di legno e manto a piane di pietra della chiesa di San Giovanni Battista in Tiedoli (Parma) | € | 157.530,00 |
| *Parrocchia di San Girolamo confessore e dottore della chiesa - Venezia:* Restauro architettonico della chiesa di San Girolamo in Venezia | € | 675.450,00 |
| *Parrocchia di San Marco - Vicenza:* Consolidamento statico, restauro conservativo e risanamento del piano interrato e delle coperture di Palazzo Pagello (VI) adibito a casa canonica e opere parrocchiali | € | 244.260,00 |
| *Parrocchia di San Sebastiano martire - Palazzolo Acreide - Siracusa:* Messa in funzione dell'organo a canne «Michele Polizzi» (1895) sito nella chiesa di San Sebastiano in Palazzolo Acreide (Siracusa) | € | 21.209,00 |
| *Parrocchia di Santa Croce e San Benedetto - Fontanellato - Parma:* Consolidamento e restauro delle coperture, risanamento delle superfici e pavimentazioni interne della chiesa di San Benedetto in Fontanellato (Parma) | € | 290.280,00 |
| *Parrocchia Maria Santissima Assunta - Soleto - Lecce:* Consolidamento, restauro e valorizzazione della chiesa di Maria Santissima Assunta in Soleto (Lecce) | € | 513.000,00 |
| *Parrocchia San Bartolomeo Apostolo - Arzignano - Vicenza:* Completamento del restauro conservativo e recupero del complesso monumentale della Pieve romanica di San Bortolo e degli edifici annessi in Arzignano (Viterbo) | € | 384.975,00 |
| *Parrocchia San Matteo Apostolo - Cavazzale - Vicenza:* Restauro, consolidamento statico e adeguamento igienico-funzionale del centro socio-culturale «Giuseppe Roi» in Monticello Conte Otto (Viterbo) | € | 670.320,00 |
| *Parrocchia San Nicola di Bari - Campora - Salerno:* Restauro e consolidamento della chiesa di Santa Maria ad Nives di Campora (Salerno) | € | 99.120,00 |
| *Parrocchia San Pietro Apostolo e Santa Maria delle Grazie - località Santa Caterina - Giffoni Valle Piana - Salerno:* Consolidamento e restauro della chiesa Santa Maria delle Grazie in località Santa Caterina in Giffoni Valle Piana (Salerno) | € | 684.000,00 |
| *Pontificia università gregoriana - Roma:* Completamento del restauro del cortile maggiore dell'edificio sede dell'Università Gregoriana | € | 442.500,00 |
| *Provincia di Foggia:* Progetto «8 azioni per 1000 idee» finalizzato all'assistenza ai rifugiati dei centri di San Severo e Foggia ... | € | 390.000,00 |
| *Provincia di Ravenna:* Predisposizione di un sistema sperimentale di preallarme per il rischio di collasso arginale lungo l'asta dei fiumi uniti (F. Montone F. Lamone F. Savio) quale misura non strutturale di difesa idraulica della città di Ravenna e delle località in provincia - I lotto | € | 460.000,00 |

*Provincia Veneta di Sant'Antonio dell'ordine dei frati minori - Venezia:*
Valorizzazione e recupero della biblioteca storica del complesso conventuale di San Francesco della Vigna in Venezia - II fase .............. € 239.835,00

*Ravennantica - Fondazione parco archeologico di classe - Ravenna:*
Restauro e conservazione dei mosaici antichi del VI secolo e romani su cemento provenienti da Ravenna (San Severo, Classe e Ca' Bianca) ......................................... € 653.000,00

*Seminario vescovile di Narni - Terni:*
Recupero dell'ex Seminario vescovile di Narni (Terni) da destinarsi ad istituto polivalente per attività socio-culturali .............................. € 263.730,00

*Unità e cooperazione per lo sviluppo dei popoli - Ucodep Ong - Arezzo:*
Progetto di lotta alla fame e alla povertà rurale attraverso la costruzione di cisterne familiari e comunitarie per la raccolta di acqua piovana ad uso umano e agricolo e implementazione di micro unità produttive nelle comunità rurali di Bahia e Piauì in Brasile ................. € 195.800,00

Art. 2.

Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di euro 46.503.979,20 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 103*

AVVERTENZA:

Gli elenchi relativi ai progetti ammessi ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, riguardante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRE (ex IRPEF) per l'anno 2007, nonché quelli dichiarati inammissibili saranno pubblicati sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

http://www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/ripartizione.html

**07A10565**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2007.

**Dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la nota del 10 dicembre 2007 con la quale il Presidente della regione Calabria ha rappresentato l'insieme degli elementi che determinano le attuali condizioni di debolezza del sistema sanitario regionale, nell'ambito delle quali rivestono particolare rilievo le condizioni di inadeguatezza delle strutture sanitarie;

Considerato che nel predetto contesto si sono da ultimo determinati alcuni fatti luttuosi che hanno prodotto una situazione di allarme nell'opinione pubblica;

Ravvisata, quindi, l'ineludibile esigenza di provvedere mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari per il superamento della sopra descritta situazione di criticità in cui versa il territorio regionale, sì da assicurare la realizzazione di tutti gli interventi necessari al potenziamento delle strutture ospedaliere nel predetto territorio;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Sentito il Ministero della salute;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A10551**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2007.

**Proroga degli stati di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004 e il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006, con il quale tra l'altro è stato prorogato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del Presidente della regione Puglia prot. n. 4979/PC/CD/3482 e prot. n. 4978/PC/CD/3401 del 24 ottobre 2007 e prot. n. 5146/PC/CD/3401 del 31 ottobre 2007 nelle quali si chiede di prorogare gli stati di emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerato che si rende necessario assicurare, rispetto ai predetti contesti emergenziali, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere dal commissario delegato - Presidente della regione Puglia necessari al definitivo superamento delle situazioni di criticità;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga degli stati di emergenza, necessario per la realizzazione degli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, con particolare riguardo al ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati fino al 31 luglio 2008, gli stati di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004 e il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A10552**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bisi Angelucci Sonia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bisi Angelucci Sonia Maria, nata a Silandro (Italia) il 25 marzo 1949, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso dei titoli accademici «Laurea in Lettere» conseguita presso l'«Università di Padova» in data 19 dicembre 1974, della «Laurea in Pedagogia», conseguita presso l'«Università di Verona» in data 5 luglio 1993 e del «Diplom in Analytischer Psychologie» conseguito presso il «C.G. Jung Instituttes Zurich» e che detto corso è stato riconosciuto a livello nazionale come equipollente alla formazione tecnica impartita nella metodologia psicoterapeutica in Austria, come attestato dal «Bundesministerium fur Arbeit, gesundheit und soziales; è in possesso inoltre di dichiarazione di un attestato di iscrizione e di frequenza a un corso di perfezionamento universitario «la consulenza tecnica-psicologica in ambito giudiziario», Università del Sacro Cuore di Bolzano;

Considerato che la richiedente è stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attività di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «Analytische Psychologie» come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco in data 20 maggio 1999;

Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 ottobre 2005, 11 aprile 2006, 22 maggio 2007 e del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli Psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) psicologia dinamica, 6) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di trenta mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale, sei mesi presso un servizio di psicologia dell'età evolutiva;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra, Bisi Angelucci Sonia Maria, nata a Silandro (BZ) il 25 marzo 1949, cittadina italiana, è riconosciuto l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) psicologia dinamica, 6) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 30 mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale, sei mesi presso un servizio di psicologia dell'età evolutiva.

Roma, 3 dicembre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO A

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**07A10536**

DECRETO 3 dicembre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gibba Necco Marsoni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gibba Necco coniugata Marsoni Alessandra, nata a Biella il 29 dicembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale britannico di «Child Psychotherapist» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso dei titoli accademici «Laurea in lettere», rilasciato dall'Università degli studi di Torino in data 5 luglio 1989 e del «Master/Postgraduade Diploma Course in Psychoanalytic Observational Studies» conseguito nel 1988 presso l'«University of East London» presso la «Tavistock and Portman NHS Trust;

Preso atto che la sig.ra Gibba Necco Marsoni ha maturato una formazione comprendente il «clinical Training in Child Psychotherapy» della durata di quattro anni concluso nel 2002;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo di «qualified member of the Association of Child Psychotherapists» dal 2002 come attestato in data 15 giugno 2005;

Considerato che la sig.ra Gibba Necco Marsoni ha prodotto anche certificazione relativa ad esperienza professionale;

Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 ottobre 2005, 11 aprile 2006, 22 maggio 2007 e del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, in quanto in Italia l'esercizio di attività psicoterapeutica è subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, per cui, considerata la formazione universitaria posseduta dall'istante, appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometria, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gibba Necco coniugata Marsoni Alessandra, nata a Biella il 29 dicembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) valutazione psicometrica, 4) psicologia sociale e di comunità, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale.

Roma, 3 dicembre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

ALLEGATO A

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**07A10537**

DECRETO 3 dicembre 2007.

**Riconoscimento, alla sig.ra Adler Alexandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di psicoterapeuta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Adler Alexandra nata a Vienna il 10 maggio 1961, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di «Psychotherapeutin» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia;

Considerato che l'istante è in possesso del titolo accademico di «Magistra der Philosophie», rilasciato dall'«Universitat Leopold-Franzens Innsbruck (Austria) in data 15 settembre 1997 e che detto titolo accademico risulta essere stato reso equipollente alla laurea italiana in pedagogia dall'Università dell'Aquila in data 27 maggio 1999, a norma dell'accordo bilaterale italo-austriaco;

Preso atto che la sig.ra Adler ha maturato una formazione comprendente un corso di studi svolti presso la «Osterreichische Gesellschaft fur wissenschaftliche» di Linz, un corso di formazione in psicoterapia svolto presso la «Aerztliche Akademie fuer Psychotherapie von kindern und jugendlichen ev.» di Benediktbeuern;

Considerato che la richiedente è stata autorizzata ad esercitare autonomamente l'attività di psicoterapia e a usare il titolo professionale di «psychotherapeutin» e i titoli aggiuntivi di qualifica in «klientenzentrierte psychotherapie» in Austria come attestato in data 18 giugno 1997, data di iscrizione alla «Psychotherapeutenliste» come attestato dal Ministero federale di sicurezza sociale e delle generazioni austriaco;

Preso atto delle determinazioni delle conferenze dei servizi del 22 novembre 2005, 15 dicembre 2005, 26 ottobre 2006, 14 dicembre 2006, 9 marzo 2007 e del 25 ottobre 2007;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nelle sedute sopra indicate e come da nota scritta in atti allegata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare delle misure compensative sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) psicologia sociale e di comunità, 4) psicologia dinamica, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Adler Alexandra, nata a Vienna il 10 maggio 1961, cittadina austriaca, è riconosciuto l'attività professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia generale, 2) psicologia fisiologica, 3) psicologia sociale e di comunità, 4) psicologia dinamica, 5) legislazione e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di ventiquattro mesi nelle aree professionali carenti consistenti in: dodici mesi presso un consultorio familiare, dodici mesi presso un centro di salute mentale.

Roma, 3 dicembre 2007

*Il direttore generale:* PAPA

---

*a)* La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

*b)* Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detti tirocini si svolgeranno presso strutture pubbliche sotto la supervisione di uno psicologo iscritto da almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

**07A10538**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

**Recepimento della direttiva 2006/2/CE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2006/2/CE della Commissione del 6 gennaio 2006 che modifica ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, ed in particolare l'art. 20 relativo agli adeguamenti tecnici;

Vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili con la quale si procede alla codificazione della direttiva 72/276/CEE;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1997», ed in particolare, l'art. 6 e l'allegato D;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/276/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, recante l'adozione delle disposizioni necessarie a dare esecuzione alla predetta direttiva n. 72/276/CEE;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla predetta direttiva 2006/2/CE.

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 31 gennaio 1974 è modificato dall'allegato I al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 106*

ALLEGATO 1

Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto ministeriale 31 gennaio 1974 è modificato come segue:

1) la tabella "METODI PARTICOLARI – TABELLA RIEPILOGATIVA" è sostituita dalla seguente tabella:

"2. METODI PARTICOLARI – TABELLA RIEPILOGATIVA

| Metodi | Campo di applicazione | | Reattivo |
|---|---|---|---|
| N. 1 | Acetato | Determinate altre fibre | Acetone |
| N. 2 | Determinate fibre proteiche | Determinate altre fibre | Ipoclorito |
| N. 3 | Viscosa, cupro o determinati tipi di modal | Cotone | Acido formico e cloruro di zinco |
| N. 4 | Poliammide o nylon | Determinate altre fibre | Acido formico all'80% m/m |
| N. 5 | Acetato | Triacetato | Alcol benzilico |
| N. 6 | Triacetato o polilattide | Determinate altre fibre | Diclorometano |
| N. 7 | Determinate fibre cellulosiche | Poliestere, elastomultiestere | Acido solforico al 75% m/m |
| N. 8 | Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre | Determinate altre fibre | Dimetilformammide |
| N. 9 | Determinate clorofibre | Determinate altre fibre | *Disolfuro* di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v |
| N. 10 | Acetato | Determinate clorofibre | Acido acetico glaciale |
| N. 11 | Seta | Lana, peli | Acido solforico al 75% m/m |
| N. 12 | Iuta | Determinate fibre animali | Metodo mediante dosaggio dell'azoto |
| N. 13 | Polipropilene | Determinate altre fibre | Cilene |
| N. 14 | Determinate altre fibre | Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile) | Metodo del concentrato di acido solforico |
| N. 15 | Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastane, acetati, triacetati | Determinate altre fibre | Cicloesanone |

2) Il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito come segue:

"2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), fibra di cocco (12), fibra di saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed alastomultiestere (45)."

3) Il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito come segue:

"2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilico (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastine (42), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)."

4) Il punto 1.2 del metodo 4 è sostituito come segue:

"2. lana (1), pelo animale (2 e 3 ), cotone (5), cupro (21) , modal (22), viscosa (25), acrilico (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)."

5) Il metodo n. 6 è modificato come segue:

a) I punti 1 e 2 del metodo n. 6 sono sostituiti come segue:

"1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il metodo applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di:

1. triacetato (24) o polilattide (33a)

con

2. lana (1), pelo animale (2e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilico (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45).

*Nota*

Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza."

b) Il punto 5 è sostituito come segue:

"5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generale. Il valore di "d" è 1,00, salvo nel caso del poliestere ed elastomultiestere, per i quali il val0ore di "d" è 1,01."

6) Il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito come segue:

"2. Poliestere (34) ed elastomultiestere (45)."

7) Il metodo n. 8 è modificato come segue:

a) Il punto 1.2 è sostituito dal seguente testo:

"2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (39), poliestere (34) ed elastomultiester (45)."

b) Il punto 5 è sostituito come segue:

"5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di "d" è 1,00, escluso nei seguenti casi:

lana 1,01

cotone 1,01

cupro 1,01

modal 1,01

poliestere 1,01

elastomultiestere 1,01."

8) Il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito come segue:

"2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)."

9) I punti 1.1 e 1.2 del metodo n. 13 sono sostituiti come segue:

"1. polipropilene (36)

con

2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43) ed elastomultiestere (45)."

10) Il punto 1.2 del metodo n. 14 è sostituito come segue:

"2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre podaliche (29), poliammide o nylon (30), poliestere (34) ed elastomultiestere (45)."

**07A10556**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Biotuscia Società cooperativa a r.l.», in Vignanello.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Biotuscia Società cooperativa a r.l.» costituita in data 27 luglio 1999 codice fiscale n. 01617550569 con sede in Vignanello (Viterbo) è stata sciolta e posta in liquidazione il 31 dicembre 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Augusto Gionfra.

Vista la relazione di mancata revisione del 28 giugno 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Gabriele Di Matteo, nato a Giulianova (Teramo) il 17 marzo 1955, con residenza in Roma, via F. Grossi Gondi n. 51, è nominato liquidatore della Società cooperativa «Biotuscia Società cooperativa a r.l.» con sede in Vignanello (Viterbo), in sostituzione del sig. Augusto Gionfra.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10492**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «B. G. Animazione - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «B. G. Animazione - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», costituita in data 28 novembre 1997, codice fiscale n. 05416291002 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 24 giugno 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Berardino Galassi.

Vista la relazione ispettiva del 24 dicembre 2003, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano (Chieti), Viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «B.G. Animazione - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Berardino Galassi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 .

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10493**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Golden società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli Enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Golden Società cooperativa a responsabilità limitata» costituita in data 26 marzo 1992 codice fiscale n. 04292191006 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 24 settembre 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Mannan Abdul;

Vista la relazione ispettiva del 29 marzo 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Golden Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma in sostituzione del sig. Mannan Abdul;

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 .

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10494**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa società impianti ricreativi sportivi - Coop. S.I.R.S. società dilettantistica», in Milano.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007 con il quale la società cooperativa Cooperativa società impianti ricreativi sportivi - Coop. S.I.R.S. società dilettantistica, con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gianfranco Secchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 29 giugno 2007, con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto commissario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvia Valenti, nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, domiciliata in Sesto San Giovanni (Milano), via Solferino n. 14, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gianfranco Secchi, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A10508**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale S.I.C.A. società Infermieri cooperativa associati a r.l.», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Società cooperativa sociale S.I.C.A. società Infermieri cooperativa associati a r.l.» costituita in data 26 giugno 1996 codice fiscale n. 05124671008 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione il 10 luglio 2000 e che è stato nominato liquidatore il sig. Gianfranco Salatino;

Vista la relazione ispettiva del 26 maggio 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa sociale S.I.C.A. società Infermieri cooperativa associati a r.l.» con sede in Roma, in sostituzione del sig. Gianfranco Salatino.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10517**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Archeologia Ricerche e Scavi soc. coop. a r.l. in breve A.R. e S. soc. coop. a r.l.», in Roma.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la soc. coop. «Archeologia Ricerche e Scavi soc. coop. a r.l. in breve A.R. e S. soc. a r.l.» costituita in data 20 febbraio 1997 codice fiscale n. 05264061002 con sede in Roma è stata sciolta e posta in liquidazione 11 luglio 2001 e che è stata nominata liquidatore la sig.ra Paola Olivanti;

Vista la relazione ispettiva del 6 dicembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Archeologia Ricerche e Scavi soc. coop. a r.l. in breve A.R. e S. soc. coop. a r.l.»» con sede in Roma, in sostituzione della sig.ra Paola Olivanti.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10518**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Grupposette - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Velletri.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Grupposette - Società coperativa a responsabilità limitata» costituita in data 26 febbraio 1998, codice fiscale n. 05483981006 con sede in Velletri (Roma) è stata sciolta e posta in liquidazione il 23 marzo 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Beniamino Gagliardi;

Vista la relazione ispettiva del 18 dicembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, con studio in Roma, via Liberiana n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Grupposette - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Velletri (Roma), in sostituzione del sig. Beniamino Gagliardi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**07A10519**

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa San Francesco a r.l.», in Corigliano Calabro.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005, con il quale la società cooperativa «Cooperativa San Francesco a. r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Emilio Saraco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 13 luglio 2007, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pierluigi Altomare, nato a Cosenza il 24 aprile 1968, residente in Cosenza, via Isnardi, n. 21, in sostituzione dell'avv. Emilio Saraco, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

07A10528

DECRETO 25 ottobre 2007.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «M.A.D. Costruzioni piccola società cooperativa a r.l.», in Rende.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004, con il quale il dott. Antonio Mazzei è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa M.A.D. costruzioni - piccola società cooperativa a.r.l., con sede in Rende (Cosenza), già è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 7 febbraio 2003;

Vista la nota in data 23 aprile 2007, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pierluigi Altomare, nato a Cosenza il 24 aprile 1968, residente in Cosenza, via Isnardi, n. 21, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Mazzei, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2007

*Il Ministro:* BERSANI

07A10529

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 novembre 2007.

**Riparto, per l'anno 2007, del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30 per cento;

Visto l'art. 18, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del 70 per cento alle regioni;

Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, istitutivo di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato ;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006 di «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 6.191.927,00 euro che al netto dell'accantonamento ex comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, risulta pari a 5.413.562,19 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70 per cento delle assegnazioni per l'annualità 2007 pari a 3.789.493,53 euro;

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70 per cento delle risorse del 2007 tra le regioni, approvata nella riunione del 27 marzo 2007 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007, l'importo di euro 3.789.493,53, pari al 70 per cento delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Relativamente all'annualità 2007, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità per i/le consiglieri/e di parità lavoratori/trici dipendenti nonché l'indennità ed il numero complessivo delle ore per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell'ISFOL, servirà a definire modalità e finalità di utilizzo delle medesime risorse ed a evidenziare eventuali criticità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2007

*Il Ministro del lavoro*
*e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro dei diritti*
*e le pari opportunità*
POLLASTRINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 140*

Tabella n.1

## Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità

*(Art. 18, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198)*

### Ripartizione risorse 2007

| Regioni e Province autonome | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | Punteggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Peso | | | | | | |
| | 0,40 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,06 | | |
| | % | % | % | % | % | % | *Euro* |
| **PIEMONTE** | 7,5 | 7,5 | 4,8 | 8,7 | 6,26 | 7,17 | **271.547,34** |
| **VALLE D'AOSTA** | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 8,21 | 0,97 | **36.785,40** |
| **LOMBARDIA** | 10,3 | 16,1 | 10,4 | 19,6 | 5,39 | 12,76 | **483.409,24** |
| **BOLZANO** | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,00 | 0,77 | **29.364,77** |
| **TRENTO** | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 7,70 | 1,26 | **47.737,16** |
| **VENETO** | 6,5 | 8,0 | 6,6 | 9,3 | 1,65 | 7,01 | **265.818,00** |
| **FRIULI VENEZIA GIULIA** | 3,7 | 2,1 | 1,3 | 2,4 | 0,00 | 2,54 | **96.195,30** |
| **LIGURIA** | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | 5,02 | 3,25 | **122.986,08** |
| **EMILIA ROMAGNA** | 8,4 | 7,2 | 4,3 | 9,2 | 4,43 | 7,38 | **279.502,85** |
| **TOSCANA** | 9,3 | 6,3 | 5,6 | 7,2 | 5,52 | 7,52 | **284.879,13** |
| **UMBRIA** | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 6,41 | 1,98 | **74.969,30** |
| **MARCHE** | 3,7 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 8,10 | 3,37 | **127.529,07** |
| **LAZIO** | 4,7 | 9,2 | 10,6 | 9,6 | 6,66 | 7,54 | **285.628,15** |
| **ABRUZZO** | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 5,24 | 3,01 | **114.052,79** |
| **MOLISE** | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 5,32 | 1,38 | **52.349,83** |
| **CAMPANIA** | 4,7 | 9,5 | 14,0 | 6,2 | 1,09 | 7,27 | **275.496,49** |
| **PUGLIA** | 4,7 | 6,8 | 9,7 | 4,4 | 0,51 | 5,66 | **214.595,39** |
| **BASILICATA** | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 10,15 | 1,91 | **72.511,86** |
| **CALABRIA** | 4,7 | 3,4 | 4,6 | 2,4 | 9,44 | 4,29 | **162.718,71** |
| **SICILIA** | 8,4 | 8,4 | 12,4 | 5,5 | 0,00 | 8,09 | **306.592,90** |
| **SARDEGNA** | 7,5 | 2,8 | 4,3 | 2,4 | 2,89 | 4,88 | **184.823,77** |
| **Totale** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **3.789.493,53** |

**(A)** Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
**(B)** Distribuzione percentuale della popolazione femminile dl 15 anni e oltre (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2006)
**(C)** Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2006)
**(D)** Distribuzione percentuale delle donne occupate (Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle Forze di Lavoro 2006)
**(E)** Indicatore capacità di spesa dimostrata 2002-2005 (Fonte: ISFOL - Monitoraggio del Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, 2006)
***Il punteggio complessivo è ottenuto come combinazione lineare semplice:[0,40*(A)+0,20*(B)+0,17*(C)+0,17*(D)+0,06*(E)]***
L'importo ripartito è calcolato al netto degli accantonamenti e relative indisponibilità *ex* comma 507, art. 1, Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)

**Tabella N. 2 A**

*Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni*
*Consigliera/e Nazionale*
*(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)*
*A carico della quota (30%) del Fondo nazionale riservata all'ufficio del Consigliere nazionale di parità come stabilito dal comma 2, lett. a), art. 18 decreto legislativo 198/2006)*

*Annualità 2007*

**MONTE ORE DISPONIBILE** (ore consigliera/e effettiva/o e supplente) **100 ore (mensili medie)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI | N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI | 50 ore mensili medie | € 35,00 lordi l'ora | Indennità aggiuntiva annuale[1] € 11.304,00 lordi (comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/06) |
| LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI | N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE | 100 ore mensili medie | Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza. | |
| LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I NON ISCRITTIE/I AD ORDINI O ALBI | N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE | 100 ore mensili medie | € 35,00 lordi l'ora | |
| ASPETTATIVA NON RETRIBUITA LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI | INDENNITA' COMPLESSIVA *(ex comma 5, art. 17 D.Lgs. 198/2006)* | RISTORO RETRIBUZIONE PERDUTA "al lordo delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore" | | Da definire in relazione alla retribuzione del dipendente |
| | | COMPENSO ANNUALE ATTIVITA' SVOLTA[1] | | € 17.520,00 lordi |

[1] In fase di corresponsione delle somme dovute per le voci "indennità aggiuntiva annuale" e "compenso annuale attività svolta" gli importi indicati nella presente tabella saranno soggetti al contenimento della spesa previsto dall'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

**Tabella N. 2 B**

***Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni***
***Consigliera/e Regionale***

*(ex art. 17, Decreto Legislativo n. 198/2006)*
*A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 Decreto Legislativo 198/2006)*

*Annualità 2007*

**MONTE ORE DISPONIBILE**[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente) **100 ore (mensili medie)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI** | | | |
| | **N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI** | **50 ore mensili medie** | **€ 35,00 lordi l'ora** |
| **LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I** ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI | **N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE** | **100 ore mensili medie** | **Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.** |
| **LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I** NON ISCRITTE/I AD ORDINI O ALBI | **N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE** | **100 ore mensili medie** | **€ 35,00 lordi l'ora** |

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e regionale effettiva/o e la/il consigliera/e regionale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

Tabella N. 2 C

*Misura dei permessi e importo indennità per l'esercizio delle funzioni*
*Consigliera/e Provinciale*
*(ex art.17, decreto legislativo n. 198/2006)*
*A carico del 70% del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità (ex comma 2, lett.b), art. 18 decreto legislativo 198/2006)*

*Annualità 2007*

**MONTE ORE DISPONIBILE**[1] (ore consigliera/e effettiva/o + supplente) **60 ore (mensili medie)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAVORATRICI/TORI DIPENDENTI** | | | |
| | **N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI E INDENNIZZATI** | **30 ore mensili medie** | **€ 35,00 lordi l'ora** |
| **LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I** ISRITTE/ AD ORDINI O ALBI | **N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE** | **60 ore mensili medie** | **Indennità oraria rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza.** |
| **LAVORATRICI/TORI AUTONOME/I E LIBERE/I PROFESSIONISTE/I** NON ISCRITTE/I ADORIDNI O ALBI | **N. MASSIMO ORE MENSILI ATTIVITA' INDENNIZZABILE** | **60 ore mensili medie** | **€ 35,00 lordi l'ora** |

[1] Il "monte ore disponibile" è indicativo, da considerare come numero massimo di ore utilizzabili il cui effettivo utilizzo deve essere calcolato in funzione della sostenibilità economica e quindi condizionato ad una attenta verifica della disponibilità delle risorse. Si precisa inoltre che la/il consigliera/e provinciale effettiva/o e la/il consigliera/e provinciale supplente attingono al medesimo monte ore ed entro il limite indicato dallo stesso.

**07A10637**

DECRETO 29 novembre 2007.

**Nomina di un componente, in rappresentanza della CISL, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato Provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2006-2010, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera dell'8 novembre 2007, con la quale il sig. Melchionna Mario, designato dalla CISL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato Provinciale I.N.P.S. di Avellino;

Vista la lettera dell'8 novembre 2007, con la quale la CISL ha designato, in sostituzione del sig. Melchionna Mario, dimissionario, il sig. Fabrizio Crescenzo, nato ad Avellino il 1° gennaio 1968 e residente a Pratola Serra (Avellino) alla via Calvario, 27 - c.f. FRBCSC68A01A509S;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Fabrizio Crescenzo, come sopra identificato, è nominato componente, in rappresentanza della CISL, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 29 novembre 2007

*Il direttore provinciale:* BIONDI

**07A10524**

---

DECRETO 29 novembre 2007.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Volare S.p.a., in Ferno (aeroporto Malpensa) ed unità sul territorio nazionale.** (Decreto n. 42175).

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a, interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 390 addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta società ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a 654 dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 c.c.;

Visto l'accordo in data 5 aprile 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale è stata confermata la necessità di ricorrere alla proroga di ulteriori 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 258 addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 14 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 39969 dell'11 dicembre 2006, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla società Volare S.p.a. per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 41335 del 14 giugno 2007, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla società Volare S.p.a. per il periodo dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007;

Vista l'istanza presentata in data 7 novembre 2007, con la quale la società Volare S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il quarto semestre decorrente dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 aprile 2007, in favore del personale di terra, per un numero massimo di 33 unità, dipendente dalla società: Volare S.p.a. sede in Ferno - Aeroporto di Malpensa (Varese) unità in:

Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa;

Gallarate (Varese) via Carlo Noé;

Segrate (Milano) Aeroporto Linate;

Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi;

Catania Aeroporto Fontanarossa;

Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino;

Venezia Aeroporto Marco Polo;

Bari Aeroporto Civile;

Milano via G.B. Pirelli;

per il periodo dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 5 aprile 2007, in favore del personale di volo, per un numero massimo di 121 unità, dipendente dalla società: Volare S.p.a. sede in Ferno (Varese) unità in:

Ferno Aeroporto Malpensa (Varese);

Segrate Aeroporto Linate (Milano);

Orio al Serio via Aeroporto (Bergamo);

Venezia Aeroporto Marco Polo;

per il periodo dal 14 ottobre 2007 al 13 aprile 2008.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Roma, 29 novembre 2007

*Il Ministro:* DAMIANO

**07A10557**

---

DECRETO 29 novembre 2007.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Italy First S.p.a., in Rimini.** (Decreto n. 42176).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 14 febbraio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Italy First S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi, nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2006, in favore di un numero massimo di 28 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Visti i decreti ministeriali n. 38723 del 9 giugno 2006, n. 40379 del 26 febbraio 2007 e n. 40604 del 3 aprile 2007, con i quali è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla predetta società, per il complessivo periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2007;

Vista l'istanza presentata in data 8 novembre 2007, con la quale la società Italy First S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre decorrente dal 16 luglio 2007, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 febbraio 2006, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, dipendente dalla società Italy First S.p.a., sede ed unità in Rimini (RN) per il periodo dal 16 luglio 2007 al 15 gennaio 2008.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

*Il Ministro:* DAMIANO

**07A10558**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2007.

**Riconoscimento, al sig. Diaz Brito Jack Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Diaz Brito Jack Antonio, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico y Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n 115/1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Diaz Brito Jack Antonio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico y Cirujano» rilasciato in data 11 dicembre 1992 dalla «Universidad Pontificia Bolivariana» di Medellin (Antioquia-Colombia), al sig. Diaz Brito Jack Antonio, nato a Maiaco - Guajira (Colom-

bia) il 24 settembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Diaz Brito Jack Antonio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo di riconoscimento con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professsionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il direttore generale:* LEONARDI

**07A10440**

DECRETO 9 novembre 2007.

**Riconoscimento, al sig. Solis José Montanaro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Solis José, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Paraguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esse contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n 115/1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Solis José è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 12 gennaio 2004 dalla «Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Sede Regional de Guairá», Asunción (República del Paraguay) al sig. Solis José Montanaro nato ad Asunción (Paraguay) il 14 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Solis José è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art, 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il direttore generale:* LEONARDI

**07A10438**

DECRETO 9 novembre 2007.

**Riconoscimento, al sig. Smith Howard Joseph, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Smith Howard Joseph, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «dottore in medicina» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 10 e 19 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Smith Howard Joseph è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «dottore in medicina» rilasciato in data 3 giugno 1967 dall'Università «Seton Hall College of medicine and dentistry», New Jersey (USA) al sig. Smith Howard Joseph, nato ad Orange (New Jersey - USA) il 17 aprile 1942, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Smith Howard Joseph è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo di riconoscimento con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professsionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

*Il direttore generale:* LEONARDI

**07A10439**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2007.

**Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di dover inserire nell'allegato A del decreto ministeriale 24 settembre 2004 le varietà certificate di grano duro iscritte nel registro nazionale e comunitario;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è integrato con le seguenti varietà certificate di frumento duro: Ciclope, Kombo, Portodur, Ramirez, Summa e Tirex.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

*Il Ministro:* DE CASTRO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 198*

**07A10576**

DECRETO 30 novembre 2007.

**Conferma dell'incarico al Consorzio del «Prosciutto di Parma» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Prosciutto di Parma».**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modffica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio del «Prosciutto di Parma» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria imprese di lavorazione nella filiera prepara-

zione carni individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 1° dicembre 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio del «Prosciutto di Parma» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Parma»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 30 novembre 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 1° dicembre 2004, al Consorzio del «Prosciutto di Parma» DOP, con sede in Parma, via- Marco dell'Arpa n. 8/b, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Prosciutto di Parma».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1° dicembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

**07A10455**

---

DECRETO 12 dicembre 2007.

**Modifica del decreto 28 settembre 2007, con il quale è stata iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie la varietà di girasole Barolo RO.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato stilla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4. commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 22 gennaio 1981. con il quale è stata protetta la denominazione d'origine Barolo;

Visto il proprio decreto del 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007 con il quale è stata iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie la varietà di girasole Barolo RO;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la denominazione varietale Barolo RO confligge con la citata denominazione d'origine Barolo e ritenuto, pertanto, di assicurare alla stessa denominazione la protezione contro ogni possibile usurpazione, come previsto dagli articoli 22. 23 e 24 dell'accordo TRIPS del 15 aprile 1994 in materia di diritto di proprietà intellettuale:

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 28 settembre 2007. citato nelle premesse, è cancellata la varietà Barolo RO in quanto la denominazione, erroneamente attribuita, crea conflitto con la denominazione d'origine Barolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A10577**

DECRETO 19 novembre 2007.

**Rettifica del decreto 2 agosto 2002, relativo al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione». Ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)».** (Decreto n. 1780/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001, e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002, con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12864 Agro-Industria Tema 1 «Interventi tecnologici nel processo produttivo del pollo da carne. Qualità dietetico - nutrizioni e sicurezza alimentare della carne per la nutrizione umana» presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.);

Visto il contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa stipulato in data 19 dicembre 2002, tra il soggetto convenzionato MCC S.p.A. e Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.);

Vista la nota MIUR prot. 2399 del 13 febbraio 2006, di presa d'atto della variazione della forma societaria e della denominazione dell'Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. in Leocata Mangimi S.p.A.;

Vista la nota MCC del 25 settembre 2007, pervenuta in data 1° ottobre 2007 prot. MUR 9730 con la quale ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dell'istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per cooperazione con EPR e/o Università, non è soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le disposizioni relative al progetto 12864 presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.), contenute nelle schede allegate al decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto;

2. Il contributo nella spesa, pari a € 1.497.000,00, concesso con decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2000, per il progetto 12864 presentato da Azienda Agricola Leocata & C. S.r.l. (ora Leocata Mangimi S.p.A.), per effetto del presente decreto viene rideterminato in € 1.379.750,00 non essendo stata rispettata l'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera *d2)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

3. Le economie finanziarie conseguenti alle variazioni di cui al presente decreto e che ammontano ad un importo pari a € 117.250,00 andranno a rideterminare l'ammontare delle risorse indicate all'art. 3 del decreto dirigenziale n. 1188 del 2 agosto 2002.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2007

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

ALLEGATO



**Sezione A - Generalità del Progetto**

- Protocollo N. 12864 del 30/11/2001
- Progetto di Ricerca
  Titolo: Interventi tecnologici nel processo produttivo del pollo da carne. Qualità dietetico - nutrizionali e sicurezza alimentare della carne per la nutrizione umana

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/04/2002

  Durata Mesi: 36
- Progetto di Formazione
  Titolo: Sistemi di tracciabilità della filiera mangimistica e delle carni avicole

  Inizio ed ammissibilità dei costi: 01/06/2002

  Durata Mesi: 12
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  **LEOCATA MANGIMI S.p.A.**
  Modica ( RG )

- Costo Totale ammesso Euro 2.678.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.375.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 935.000,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 368.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 130.000,00

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi**

- Ricerca

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 1.340.000,00 | 935.000,00 | 2.275.000,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 1.375.000,00 | 935.000,00 | 2.310.000,00 |

- Formazione

| | |
|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 368.000,00 |
| Eleggibile lettera c) | 0,00 |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 0,00 |
| Non Eleggibile | 0,00 |
| Extra UE | 0,00 |
| Totale | 368.000,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento**

• Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 70 % | 45 % |
| Eleggibile lettera c) | 65 % | 40 % |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 60 % | 35 % |
| Non Eleggibile | 60 % | 35 % |
| Extra UE | 0 % | 0 % |

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

.

• Formazione: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata

| | |
|---|---|
| Eleggibile lettera a) | 100 % |
| Eleggibile lettera c) | 100 % |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 100 % |
| Non Eleggibile | 100 % |

• Agevolazioni totali deliberate

| | | |
|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (Totale) | fino a Euro | 1.747.750,00 |
| • di cui per Ricerca | fino a Euro | 1.379.750,00 |
| • di cui per Formazione | fino a Euro | 368.000,00 |

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

**07A10567**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 novembre 2007.

**Autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disperdente denominato F-500, commercializzato dalla società Hazard Control Technologies Europe s.r.l., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, recante la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1º marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dalla società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 20 settembre 2005, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego in mare del prodotto denominato F-500, per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Considerata la complessa istruttoria compiuta, articolata in più fasi, attraverso i molteplici pareri forniti dagli enti tecnici e la vasta documentazione integrativa fornita dalla ditta, ed in particolare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda d'identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità del prodotto), fatta pervenire dalla società istante con la citata nota del 20 settembre 2005 e la documentazione integrativa di cui alle note del 16 dicembre 2005 e del 6 marzo 2006;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 6103/2006 del 4 luglio 2006 e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 37589 dell'11 luglio 2006) nei quali, sulla base della suddetta documentazione tecnica, non si esprime parere favorevole di idoneità all'uso in mare del prodotto F-500 in quanto:

*a)* l'esito del test relativo alla stabilità in condizioni di calma del prodotto non rientra nella variabilità indicata dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

*b)* i dati riportati nella scheda di identificazione del prodotto risultano incompleti per quanto concerne le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche relative al punto di infiammabilità e di intorbidimento;

*c)* non sono state fornite le indicazioni riguardanti le condizioni sperimentali di esecuzione adottate nelle prove, le misure effettuate, i risultati grezzi e l'analisi statistica dei dati per il test di inibizione della crescita algale, il test di tossicità acuta condotto su crostacei e i test di tossicità acuta e cronica condotti sui pesci previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

*d)* non sono state riportate in dettaglio le procedure di conduzione del previsto test di tossicità cronica condotto su crostacei, come il suo allestimento, le metodologie applicate, le condizioni sperimentali ed i dati grezzi ottenuti;

Vista la propria nota, prot. n. DPN/6D/2006/17848 del 10 luglio 2006, con la quale si comunica alla società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. che in mancanza delle informazioni aggiuntive e delle precisazioni di cui ai suddetti pareri dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dell'Istituto superiore di sanità questa direzione generale non è in grado di riconoscere l'idoneità all'uso in mare del prodotto F-500;

Viste le note della C.I.E.R. - Compagnia importazioni esportazioni rappresentanze s.r.l., avente data 14 dicembre 2006, con la quale si trasmettono le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche relative al punto di infiammabilità e di intorbidimento relative al prodotto F-500 e della società Hazard Control Technologies Europe s.r.l., avente data 23 dicembre 2005, con la quale si autorizza la suddetta C.I.E.R. s.r.l. a rappresentarla presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Esaminata la documentazione tecnica integrativa consegnata a mano dai rappresentanti della Hazard Control Technologies Europe s.r.l. ai rappresentanti della Direzione generale per la protezione della natura, dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dell'Istituto superiore di sanità nel corso di una riunione tenutasi presso la sede del Ministero in data 23 gennaio 2007;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 1619/07 del 13 febbraio 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 8736 del 19 febbraio 2007) nei quali, sulla base della suddetta documentazione tec-

nica integrativa, non si esprime ancora parere favorevole di idoneità all'uso in mare del prodotto F-500, in quanto:

*a)* non sono stati forniti elementi aggiuntivi utili a modificare la valutazione in merito al test relativo alla stabilità in condizioni di calma del prodotto, sebbene si riconosca inevitabile il mancato superamento di tale test in considerazione delle caratteristiche chimiche intrinseche del prodotto e dei requisiti previsti dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

*b)* le informazioni integrative fornite in merito al test di inibizione della crescita algale soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e l'analisi statistica dei risultati del test non è conforme a quella raccomandata dalla metodologia analitica di riferimento indicata nel decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

*c)* le informazioni integrative fornite in merito al test di tossicità acuta condotto su crostacei soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e non consentono di valutare l'affidabilità dei risultati del test;

*d)* le informazioni integrative fornite in merito al test di tossicità cronica condotto su crostacei non forniscono ulteriori elementi di giudizio rispetto a quanto evidenziato con i pareri sopraccitati del luglio 2006;

*e)* le informazioni integrative fornite in merito ai test di tossicità acuta e di tossicità cronica condotti su pesci soddisfano solo parzialmente le carenze evidenziate con i pareri sopracitati del luglio 2006 e non consentono di valutare l'affidabilità dei risultati dei test.

Vista la propria nota, prot. n. DPN-2007-4864 del 22 febbraio 2007, con la quale si comunica alla società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. che gli Istituti Tecnici di riferimento indicati dal decreto direttoriale 23 dicembre 2002 non hanno ritenuto la documentazione tecnica integrativa fornita nel corso del citato incontro del 23 gennaio 2007 esauriente al fine di esprimere un parere definitivo sull'idoneità all'uso in mare del prodotto F-500 e si trasmettono i suddetti pareri del febbraio 2007, rilasciati dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanità, ai fini degli ulteriori elementi che la società vorrà rendere disponibili;

Esaminata la documentazione tecnica integrativa relativa ai test di tossicità sul prodotto F-500 trasmessa via posta elettronica dai rappresentanti della Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 27 marzo 2007;

Visto il verbale dell'incontro convocato con propria nota prot. n. DPN-2007-12753 del 9 maggio 2007, tenutosi presso la sede del Ministero in data 17 maggio 2007, cui hanno partecipato i rappresentanti della direzione generale per la protezione della natura, dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, dell'Istituto superiore di sanità e della agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara che ha eseguito tutti i test di stabilità, di efficacia e di tossicità sul prodotto F-500 per conto della società Hazard Control Technologies Europe s.r.l., e nel corso del quale si è convenuto che:

*a)* relativamente al mancato superamento da parte del prodotto F-500 del test di stabilità in condizioni di calma, l'autorizzazione all'impiego in mare del prodotto medesimo dovrà prevedere delle limitazioni d'uso;

*b)* relativamente al test di inibizione della crescita algale sul prodotto F-500, i tecnici della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbero provveduto a rielaborare i dati grezzi ottenuti in maniera conforme a quanto previsto dalla metodologia analitica di riferimento indicata nel decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

*c)* relativamente al test di tossicità acuta condotta con crostacei, la documentazione integrativa trasmessa via posta elettronica dalla società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 27 marzo 2007 risulta essere esaustiva;

*d)* relativamente al test di tossicità acuta condotta su pesci, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbe provveduto a fornire le informazioni mancanti eseguendo degli ulteriori accertamenti analitici oppure, qualora tali accertamenti non fornissero i risultati attesi, avrebbe provveduto a ripetere il test variandone la procedura analitica conformemente a quanto suggerito dai rappresentanti degli Istituti presenti all'incontro;

*e)* relativamente al test di tossicità cronica condotta su pesci, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara avrebbe provveduto a comunicare al Ministero le informazioni mancanti con dati in suo possesso;

*f)* relativamente al test di tossicità cronica condotto su crostacei, preso atto della impossibilità di considerare equivalente ad un effettivo test di tossicità cronica su crostacei quello eseguito dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara, detta Agenzia avrebbe provveduto, in via provvisoria, a ripetere il test utilizzando una diversa specie di crostaceo e adottando un protocollo analitico conforme a quanto suggerito dai rappresentanti degli Istituti presenti all'incontro;

Esaminata la ulteriore documentazione tecnica integrativa trasmessa via fax dalla Hazard Control Technologies Europe s.r.l. in data 19 luglio 2007 ed elaborata dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dell'Emilia Romagna - sezione di Ferrara in accordo con quanto convenuto nel sopraccitato incontro del 17 maggio 2007;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 8147/2007 dell'8 agosto 2007 e nota prot. n. 10428/07 del 24 ottobre 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 48593 del 25 settembre 2007), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alla nota della società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. del 20 dicembre 2005 e della intera documentazione integrativa successivamente fornita dalla società medesima, l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto denominato F-500;

Considerato che nel suddetto parere l'Istituto superiore di sanità ha raccomandato che il prodotto F-500 non sia impiegato in condizioni di «mare calmo» e/o «quasi calmo», come definite nella scala Douglas, indicativa dello stato del mare;

Considerato altresì che nel suddetto parere del 24 ottobre 2007 l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, segnalando la «esigenza di un approccio particolarmente cautelativo nell'impiego del prodotto F-500 alla luce dell'esame complessivo delle risultanze dei test biologici», ritiene opportuno «di diluire quanto più possibile il prodotto nell'ambiente, ad esempio evitando di operare in condizioni di basso fondale, così come definito dalla direttiva n. 2000/60/CE, annesso 2, paragrafo 1.2.4, ovvero in acque con batimetria inferiore ai 30 metri»;

Ritenuto necessario tenere conto delle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità e dell'istituto centrale per la ricerca applicata al mare sulle cautele nell'impiego del prodotto F-500 in condizioni di mare calmo e/o quasi calmo e in acque con batimetria inferiore ai 30 metri;

Preso atto che il prodotto F-500 è ascrivibile alla categoria dei disperdenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto direttoriale 23 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato F-500 della società Hazard Control Technologies Europe s.r.l. è riconosciuto idoneo come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

L'effettivo impiego in mare del prodotto F-500 dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione generale per la protezione della natura ai sensi della normativa vigente.

L'impiego del prodotto F-500 è vietato in condizioni di mare calmo e/o quasi calmo come definite nella scala Douglas, indicativa dello stato del mare.

L'impiego del prodotto F-500 è vietato in acque con batimetria inferiore ai 30 metri.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del presente decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2007

*Il direttore generale:* COSENTINO

**07A10441**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 novembre 2007.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Frosinone.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390, del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 13 novembre 2007 - prot. 11323, con la quale è stata comunicata che per il giorno 4 e 5 dicembre 2007 è prevista la chiusura dell'Ufficio di pubblicità immobiliare dovuto all'entrata in funzione del nuovo sistema informatico, previsto il 6 dicembre 2007, per cui è necessario che i due giorni antecedenti al 6 dicembre di chiudere il servizio al pubblico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Frosinone;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del sistema informatico del sottoindicato Ufficio è accertato come - per i giorni 4 e 5 dicembre 2007, mancato funzionamento sistema informatico e sospensione delle attività connesse ai servizi del Ufficio Provinciale di Frosinone;

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

*Il direttore regionale:* MOLINARI

**07A10566**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2007.

**Modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.**

### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza:

Dispone:

1. *Ambito di applicazione.*

1.1 In sede di prima applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è realizzata con le modalità stabilite dal presente provvedimento.

1.2 Le modalità di partecipazione sono determinate nell'ambito della riorganizzazione telematica dei flussi di dati non sensibili trasmessi dai comuni, già disciplinati dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1.3 Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni ed all'Agenzia delle entrate, nel condiviso intento di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa.

1.4 La partecipazione del comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. *Criteri di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.*

2.1 I comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti ed indiretti.

2.2 Le segnalazioni dei comuni sono primariamente riferite:

alle annualità d'imposta 2004 e 2005 oggetto di programmazione operativa dei controlli fiscali sostanziali da effettuarsi a cura dell'Agenzia delle entrate a partire dall'anno 2007;

a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi, con particolare riguardo all'economia sommersa ed all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

3. *Tipologia di segnalazioni.*

3.1 Le informazioni di cui al precedente punto 2 sono strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

3.2 Le informazioni sono altresì costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

*4. Ambiti di intervento e segnalazioni peculiari.*

4.1 Nell'attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa sono individuati i seguenti ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate:

*a)* commercio e professioni;

*b)* urbanistica e territorio;

*c)* proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;

*d)* residenze fittizie all'estero;

*e)* disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

4.2 Nell'ambito di cui alla lettera *a)* le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;

nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;

sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;

pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.

4.3 Nell'ambito di cui alla lettera *b)* le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;

hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

4.4 Nell'ambito di cui alla lettera *c)* le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;

la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;

la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TaRSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;

revisione di rendita catastale a seguito di procedura *ex* art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale.

4.5 Nell'ambito di cui alla lettera *d)* le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti che:

pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2, del codice civile.

4.6 Nell'ambito di cui alla lettera *e)* le segnalazioni qualificate di cui al punto 3.1 hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:

risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

5. *Dati oggetto di comunicazione.*

5.1 Costituiscono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate il nome e cognome, il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi di cui al punto 3, che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

6. *Modalità di trasmissione delle segnalazioni.*

6.1 Le segnalazioni di cui al precedente punto 3 sono trasmesse all'Agenzia tramite il sistema S.I.A.T.E.L. in modalità web, nell'ambito del quale sarà resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione secondo le specifiche tecniche definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6.2 Il flusso delle informazioni è assicurato tramite supporto cartaceo in presenza di segnalazioni di contenuto particolarmente complesso non riconducibile alle specifiche tecniche definite, ovvero nelle more di attuazione della previsione di cui al precedente punto.

*7. Trattamento dei dati.*

7.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

7.2 Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.

8. *Sicurezza dei dati.*

8.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato per lo scambio di informazioni tra comuni e Anagrafe tributaria, le cui specifiche tecniche e di sicurezza sono analiticamente descritte nell'allegato 1 del presente provvedimento.

9. *Collaborazione amministrativa in sede locale*

9.1 Al fine di adattare alle condizioni locali ulteriori strumenti di partecipazione comunale, oltre alle disposizioni di cui al precedente punto 3, possono essere definiti dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate appositi protocolli d'intesa con i comuni interessati, volti alla definizione di programmi locali di recupero dell'evasione.

10. *Disponibilità di informazioni per i comuni.*

10.1 L'Agenzia delle entrate, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, rende disponibili ai comuni che ne faranno richiesta i flussi informativi relativi a:

bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;

contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili in Anagrafe Tributaria;

contratti di locazione di immobili.

10.2 L'Agenzia delle entrate si impegna a ricercare soluzioni al fine di rendere disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, le informazioni relative alle denunce di successione che abbiano ad oggetto immobili.

11. *Attività dell'Agenzia delle entrate.*

11.1 Le segnalazioni trasmesse in attuazione dei precedenti punti 6 e 9 sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio dell'Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

11.2 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento è destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento.

11.3 L'Agenzia delle entrate fornisce trimestralmente ai comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente punto 11.2, unitamente alla informazione sullo stato di ciascun atto.

11.4 In esito agli elementi ed informazioni, di cui al punto 11.3, con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, potranno essere definiti i criteri di ripartizione della quota spettante ai singoli comuni che abbiano eventualmente partecipato all'accertamento nei confronti della medesima posizione soggettiva.

12. *Materie di accertamento di competenza dell'Agenzia del territorio.*

12.1 L'ambito di intervento, rilevante per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia del territorio, è costituito dalle richieste dei comuni rivolte ai contribuenti ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In tale ambito possono essere ricomprese le richieste dei comuni ai contribuenti finalizzate alla presentazione di documenti di aggiornamento catastale per gli immobili di cui all'art. 2, commi 36 (fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità o che non risultano dichiarati in catasto) e 41 (individuazione delle porzioni a destinazione commerciale, industriale, studi privati o ad usi diversi, presenti in unità censite in categorie E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, oltre alle richieste relative al completamento dell'accatastamento per le unità immobiliari censite nelle categorie F3 e F4, che risultino ultimate.

12.2 Le segnalazioni di cui al precedente comma sono trasmesse all'Agenzia del territorio tramite il sistema di veicolazione definito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005 e sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente in relazione all'ubicazione dell'immobile. Gli avvisi di accertamento notificati, riferiti alle segnalazioni trasmesse dai comuni, sono tracciati fino alla fase della definitiva riscossione dei relativi tributi, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di accertamento. A seguito della definitiva riscossione, il 30% degli importi di riferimento è destinato ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. L'Agenzia del territorio fornisce trimestralmente ai comuni, mediante collegamento telematico, gli elementi tracciati secondo i criteri del precedente periodo.

12.3 L'Agenzia del territorio facilita l'accesso ai comuni, nell'ambito delle relative attività istituzionali

di accertamento, alla consultazione della banca dati delle conservatorie dei registri immobiliari e, nel rispetto della vigente normativa, predispone le procedure di estrazione dei dati, da rendere disponibili ai comuni che ne faranno richiesta, utili per lo svolgimento dei controlli fiscali.

Le modalità per la fruizione di tali informazioni e di quelle che i comuni dovranno interscambiare con l'Agenzia del territorio, a seguito delle attività di accertamento, vengono definite con determinazione del direttore della stessa Agenzia da emanare entro sei mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento.

13. *Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.*

13.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

*Motivazioni.*

Il presente provvedimento, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il direttore dell'Agenzia del territorio, dà attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede la partecipazione dei comuni all'accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

Il provvedimento individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il provvedimento prevede, altresì, forme di collaborazione in sede locale da attuarsi mediante protocolli d'intesa definiti dalle direzioni regionali con i comuni interessati.

Vengono inoltre individuate le modalità che consentono ai comuni di disporre delle informazioni necessarie relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata anche con l'apporto dei comuni stessi.

Il provvedimento definisce, infine, gli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi di competenza dell'Agenzia del territorio ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 203 del 2005.

*Riferimenti normativi.*

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

*Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 44) recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (art. 1) recante norme in materia di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 istitutivo del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, come modificato dal decreto 19 novembre 1992, recante norme per la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2007

*Il direttore dell'Agenzia:* ROMANO

ALLEGATO 1

## SISTEMA DI INTERSCAMBIO ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ENTI LOCALI SIATEL

Il sistema SIATEL (Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria ed Enti Locali) nasce dall'esigenza di istituire un sistema di comunicazioni tra l'ex Ministero delle Finanze, Regioni ed enti locali per consentire agli enti impositori di gestire la propria autonomia tributaria (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 153). Attraverso tale sistema, è possibile:

SIATEL è un servizio che consente ai comuni autorizzati di avere on line:

- Informazioni anagrafiche e di residenza su Persone Fisiche;
- Informazioni anagrafiche e di residenza su società ed enti;
- informazioni contabili su Persone fisiche e su società relativamente ai dati presentati sulle dichiarazioni dei redditi
- informazioni su Persone fisiche e società relativamente agli atti del registro

i comuni inoltre possono allineare i codici fiscali dell'anagrafe comunale con i codici fiscali dell'Anagrafe Tributaria, nonché comunicare ogni variazione relativa ai dati anagrafici e di residenza del cittadino e i dati dei decessi, come previsto dal Decreto Interministeriale Interno-Finanze del 6 ottobre 2000. E' possibile inoltre ricevere (se hanno stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate) i dati dei versamenti F24 ICI , dei contratti di affitto registrati telematicamente e delle successioni

Il sistema SIATEL è caratterizzato da:

- interfaccia web, consultabile via Internet in modalità sicura (https);
- sessione web gestita tramite *cookies* e *token di sessione* generato su mainframe;
- accesso ai dati basato sulla definizione di appositi profili;
- credenziali d'accesso costituite dalla coppia codice fiscale e password;
- registrazione (*log*) di tutte le interrogazioni effettuate dall'utente

### MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso al servizio è regolato da apposito iter autorizzativo pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I comuni devono presentare all'Ufficio Sistemi e Processi oppure, qualora la gestione dei servizi SIATEL sia decentrata, alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate una richiesta d'accesso all'Anagrafe Tributaria che si compone di:

- una nota di richiesta (vedi sito internet Agenzia);
- un provvedimento d'autorizzazione (vedi sito internet Agenzia);
- una scheda soggetto (vedi sito internet Agenzia) che contiene il nominativo da autorizzare all'uso di SIATEL e il profilo dei dati cui verrà abilitato.

La predetta documentazione deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune. Questi si assume in tal modo la responsabilità degli obblighi e degli impegni indicati nel provvedimento di autorizzazione.

L'accesso al servizio è rilasciato al nominativo/nominativi indicati sull'apposito modulo di richiesta che diventa responsabile della correttezza dell'utilizzo delle informazioni.
Il sistema è gestito attraverso un profilo utente a più livelli gerarchici dove **l'Utente amministratore centrale** è autorizzato a fornire le singole abilitazioni alle funzioni consentite all'ente richiedente e al soggetto da esso indicato.
La prima password di accesso è fornita **dall'Utente amministratore centrale** all'**Utente amministratore dell'ente** che ha tra i suoi compiti la gestione delle utenze autorizzate all'accesso per conto dell'ente stesso.
**L'Utente amministratore dell'ente** può abilitare al proprio interno soltanto a funzioni per cui sia abilitato l'ente stesso.
Ogni funzione disponibile sul sistema ha un suo profilo sottoposto ad autorizzazione.
I profili sono definiti a livello centrale come il software addetto alla gestione delle autorizzazioni profilate.

**SICUREZZA DEGLI ACCESSI**

La connessione al servizio è effettuata via web tramite la rete internet con protocollo https.
Il controllo delle abilitazioni è effettuato tramite la presentazione delle credenziali di accesso assegnate all'utente dal **gestore delle abilitazioni**, costituite dal codice fiscale (per l'identificazione dell'utente) e da una *password* (per l'autenticazione).
Il controllo è effettuato on line al momento della richiesta di accesso.
La password inizialmente attribuita dai gestori nasce **già scaduta** per cui l'utente è costretto a sostituire la password al primo accesso.
Il sistema controlla la correttezza dell'abbinamento ente-codicefiscale-*password*.
L'utente è costretto a sostituire periodicamente la password direttamente dal sistema.
Gli utenti che non accedono al sistema per oltre 60 giorni sono automaticamente inibiti all'accesso.

**REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI**

Apposite funzioni software registrano i *log* delle informazioni interrogate on line dai singoli utenti. I *log* di sistema sono archiviati su appositi supporti magnetici per eventuali consultazioni postume.

**FUNZIONI DI FILE TRANSFER**

Le funzioni di invio dei dati in forma massiva attraverso il servizio sono effettuate per tutti i comuni su protocollo https.
L'invio dei dati deve essere richiesto attraverso apposite funzioni disponibili sul sistema ai soli utenti abilitati.
Effettuata tale richiesta il sistema provvede all'invio del file dati richiesto su protocollo protetto HTTPS.

**07A10547**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 6 dicembre 2007*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2988 |
| Yen | 154,99 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,5784 |
| Corona ceca | 27,735 |
| Corona danese | 7,4539 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,67020 |
| Fiorino ungherese | 256,72 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6980 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,9038 |
| Nuovo leu romeno | 3,4107 |
| Corona svedese | 9,1198 |
| Corona slovacca | 34,599 |
| Franco svizzero | 1,6138 |
| Corona islandese | 94,60 |
| Corona norvegese | 8,2985 |
| Kuna croata | 7,3714 |
| Rublo russo | 34,4130 |
| Nuova lira turca | 1,8918 |
| Dollaro australiano | 1,6664 |
| Dollaro canadese | 1,5301 |
| Yuan cinese | 10,1399 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,1277 |
| Rupia indonesiana | 11793,10 |
| Won sudcoreano | 1218,08 |
| Ringgit malese | 4,5659 |
| Dollaro neozelandese | 1,8851 |
| Peso filippino | 63,446 |
| Dollaro di Singapore | 1,9967 |
| Baht tailandese | 46,837 |
| Rand sudafricano | 9,5764 |

*Cambi del giorno 7 dicembre 2007*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4649 |
| Yen | 163,38 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,585274 |
| Corona ceca | 26,164 |
| Corona danese | 7,4594 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,72020 |
| Fiorino ungherese | 252,39 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6978 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,5854 |
| Nuovo leu romeno | 3,5115 |
| Corona svedese | 9,4010 |
| Corona slovacca | 33,173 |
| Franco svizzero | 1,6550 |
| Corona islandese | 90,16 |
| Corona norvegese | 8,0170 |
| Kuna croata | 7,3125 |
| Rublo russo | 35,8840 |
| Nuova lira turca | 1,7185 |
| Dollaro australiano | 1,6712 |
| Dollaro canadese | 1,4708 |
| Yuan cinese | 10,8447 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4201 |
| Rupia indonesiana | 13583,29 |
| Won sudcoreano | 1346,83 |
| Ringgit malese | 4,8745 |
| Dollaro neozelandese | 1,8795 |
| Peso filippino | 61,086 |
| Dollaro di Singapore | 2,1114 |
| Baht tailandese | 44,399 |
| Rand sudafricano | 9,8262 |

*Cambi del giorno 10 dicembre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4718 |
| Yen | 164,53 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,585274 |
| Corona ceca | 25,998 |
| Corona danese | 7,4607 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,71950 |
| Fiorino ungherese | 251,61 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6979 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,5749 |
| Nuovo leu romeno | 3,5175 |
| Corona svedese | 9,4182 |
| Corona slovacca | 33,068 |
| Franco svizzero | 1,6557 |
| Corona islandese | 90,24 |
| Corona norvegese | 7,9920 |
| Kuna croata | 7,3120 |
| Rublo russo | 35,9510 |
| Nuova lira turca | 1,7190 |
| Dollaro australiano | 1,6707 |
| Dollaro canadese | 1,4800 |
| Yuan cinese | 10,8843 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4755 |
| Rupia indonesiana | 13637,70 |
| Won sudcoreano | 1359,65 |
| Ringgit malese | 4,8849 |
| Dollaro neozelandese | 1,8920 |
| Peso filippino | 61,109 |
| Dollaro di Singapore | 2,1188 |
| Baht tailandese | 44,588 |
| Rand sudafricano | 9,8282 |

*Cambi del giorno 11 dicembre 2007*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4672 |
| Yen | 164,24 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,585274 |
| Corona ceca | 26,040 |
| Corona danese | 7,4607 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,71600 |
| Fiorino ungherese | 251,62 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6976 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,5744 |
| Nuovo leu romeno | 3,5196 |
| Corona svedese | 9,4050 |
| Corona slovacca | 33,098 |
| Franco svizzero | 1,6650 |
| Corona islandese | 89,87 |
| Corona norvegese | 7,9975 |
| Kuna croata | 7,3195 |
| Rublo russo | 35,8940 |
| Nuova lira turca | 1,7175 |
| Dollaro australiano | 1,6575 |
| Dollaro canadese | 1,4820 |
| Yuan cinese | 10,8287 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4415 |
| Rupia indonesiana | 13608,28 |
| Won sudcoreano | 1356,13 |
| Ringgit malese | 4,8630 |
| Dollaro neozelandese | 1,8709 |
| Peso filippino | 60,683 |
| Dollaro di Singapore | 2,1161 |
| Baht tailandese | 44,419 |
| Rand sudafricano | 9,8583 |

*Cambi del giorno 12 dicembre 2007*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,4675 |
| Yen | 163,41 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,585274 |
| Corona ceca | 26,040 |
| Corona danese | 7,4607 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira sterlina | 0,71960 |
| Fiorino ungherese | 252,36 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6973 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 3,5793 |
| Nuovo leu romeno | 3,5240 |
| Corona svedese | 9,4289 |
| Corona slovacca | 33,180 |
| Franco svizzero | 1,6631 |
| Corona islandese | 89,72 |
| Corona norvegese | 7,9565 |
| Kuna croata | 7,3200 |
| Rublo russo | 35,8930 |
| Nuova lira turca | 1,7213 |
| Dollaro australiano | 1,6644 |
| Dollaro canadese | 1,4860 |
| Yuan cinese | 10,8257 |
| Dollaro di Hong Kong | 11,4436 |
| Rupia indonesiana | 13648,48 |
| Won sudcoreano | 1360,08 |
| Ringgit malese | 4,8684 |
| Dollaro neozelandese | 1,8663 |
| Peso filippino | 60,344 |
| Dollaro di Singapore | 2,1151 |
| Baht tailandese | 44,363 |
| Rand sudafricano | 9,9000 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**Da 07A10638 a 07A10642**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle premiscele per alimenti medicamentosi «Polisulfan 100» - «Tilmix 200 Premix» - «Medmeran S».

*Provvedimento n. 279-280-281 del 12 novembre 2007*

Premiscele per alimenti medicamentosi:

POLISULFAN 100 - A.I.C. numero 102466;

TILMIX 200 PREMIX - A.I.C. numero 102701;

MEDMERAN S - A.I.C. numero 102691.

Titolare A.I.C.:

CEVA VETEM S.p.a. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IA, n. 9 - eliminazione sito produzione.

Si prende atto dell'eliminazione del sito produttivo di seguito elencato (tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.:

officina VETEM S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento);

la produzione resta autorizzata presso le seguenti officine:

officina CEVA VETEM S.p.a. - via Leopardi 2/c - Cavriago (Reggio-Emilia);

officina Unione Commerciale Lombarda - UCL S.p.a. - via G. di Vittorio 36 - Brescia

I lotti già prodotti presso l'officina VETEM di Porto Empedocle possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10564**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex»

*Provvedimento n.288 del 15 novembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario DOLOREX nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C. : Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

variazione Tipo II: aggiunta di una indicazione d'uso per la specie cavallo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinaria indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiunta di una indicazione d'uso per la specie cavallo e, precisamente l'utilizzo di Dolorex per la sedazione, in combinazione con agonisti degli $\alpha 2$ adrenocettori.

Pertanto le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti:

per alleviare dolori da moderati a forti nel cavallo.

Per la sedazione, in associazione con alcuni farmaci agonisti degli $\alpha 2$ adrenocettori nel cavallo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10563**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izostreptomicina»

*Provvedimento n. 289 del 15 novembre 2007*

Medicinale per uso veterinario IZOSTREPTOMICINA polvere per soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 g - A.I.C. numero 102041011;

flacone da 5 g - A.I.C. numero 102041023.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale 00291440170.

Oggetto del provedimento: variazione tipo II - aggiornamento parte II dossier di registrazione.

Si autorizza l'aggiornamento della parte II del dossier di registrazione.

Il contenuto delle confezioni è espresso in ml e la descrizione è così modificata:

da flacone da 50 g a flacone da 250 ml;

da - flacone da 5 g a flacone da 20 ml, restano invariati numeri di A.I.C.

La composizione quantitativa è così indicata:

flacone da 20 ml:

principio attivo: streptomicina solfato 6,25 g, pari a streptomicina base 5 g;

flacone da 250 ml:

principio attivo: streptomicina solfato 62,5 g, pari a streptomicina base 50 g.

Viene inoltre inserita la validità dopo prima apertura «consumare l'intero contenuto del flacone». L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10562**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Merilym».

*Provvedimento n. 290 del 15 novembre 2007*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MERILYM, nelle confezioni:

flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102248010;

flaconi da 1 ml - A.I.C. n. 102248022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo II: nuovo sito per la produzione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito produttivo Merial - Laboratoire de Porte des Alpes - Rue de l'aviation - Saint Priest (Francia) per la produzione del prodotto finito, oltre al sito attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A10561**

## Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Oko Spray Extra»

Con il decreto n. DGFDM-VII/552 del 4 dicembre 2007, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

Oko Spray Extra - reg. 4347.

Motivo della revoca: rinuncia della società Johnson Wax S.p.A. con sede legale in Arese (Milano) piazzale M.M. Burke n. 3, codice fiscale n. 00801980132, titolare della corrispondente registrazione.

**07A10559**

## Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto n. DGFDM-VII/648-375-378-2099 del 5 dicembre 2007, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicati presidi medico chirurgico.

Baygon N liquido - reg. 10.532;

Baythion E C - reg. 7.188;

Hygienist Puliveloce WC - reg. 13.805;

Solfac Esca Mochicida - reg. 18339.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer Cropscience titolare della corrispondente registrazione.

**07A10560**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-292) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.